

Delibera n. 120/2017

Avvio della consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2018

L’Autorità, nella sua riunione del 5 ottobre 2017;

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), di seguito d.l. n. 201/2011, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed, in particolare, il comma 1, secondo cui “[l]’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori (...)”, e il comma 6, lettera b) il quale dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell’Autorità si provveda *”mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio”*, precisando che *”[i]l contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato”*;

VISTO l’intero contesto normativo che regola la materia sottoposta alle funzioni dell’Autorità e, in particolare, oltre alla norma istitutiva di cui al citato articolo 37 del d.l. 201/2011: - il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; - la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; - il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo; - il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; - il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; - la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; - il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; - l’articolo 24, comma 5-bis del “Codice della Strada” di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; - gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”; - l’articolo 13, comma 14, del decreto-legge

23 dicembre 2013, n. 145 (cd. Destinazione Italia), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree; - il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”; - l’articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull’infrastruttura ferroviaria; - l’articolo 1, commi da 11-bis a 11-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” in materia di diritti aeroportuali; - il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus”; - il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, recante “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico”; - il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”; - l’articolo 10, comma 3, lettera n), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; - l’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; - l’articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTA la delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto “*Contributo al finanziamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Ricognizione delle competenze dell’Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere*” con la quale, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2017 relativa al contributo di funzionamento dell’Autorità ed ai criteri per l’individuazione, è stata definita la ricognizione delle competenze dell’Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere;

VISTO il “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”, approvato con delibera dell’Autorità n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che occorre provvedere, in applicazione del riportato articolo 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201/2011 e successive modificazioni, alla determinazione annuale della misura del contributo dovuto dalle imprese di settore, relativa all’anno 2018;

CONSIDERATO che tale contributo costituisce per legge l'unica entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;

CONSIDERATO che in base a quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del "*Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse*", approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, l'Autorità esperisce la consultazione dei soggetti interessati per i procedimenti di regolazione e di indirizzo avviati dall'Autorità e che pertanto le determinazioni in materia di contributo per il finanziamento dell'Autorità, in quanto attinenti alla sua organizzazione e al suo funzionamento, non ricadono nell'ambito dei procedimenti soggetti all'obbligo di consultazione;

RITENUTO tuttavia, di acquisire le osservazioni dei soggetti portatori di interesse, ponendo in consultazione il documento predisposto per la determinazione del contributo di finanziamento dell'Autorità per l'anno 2018, al fine di assicurare la massima trasparenza e garantire la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento dell'Autorità;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. E' sottoposto a consultazione il documento riportato nell'allegato A alla presente delibera, che forma parte integrante e sostanziale della medesima, recante il "Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018". Alla consultazione sarà possibile accedere secondo le modalità definite nell'allegato B "Modalità per la partecipazione alla consultazione".
2. Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione dovranno pervenire all'Autorità entro il 31 ottobre 2017.
3. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo Accardo; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.510.

Torino, 5 ottobre 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi